

# REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 230/2005

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 07 del 18/09/2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 4651 del 03/12/2012 – Prot. n. 88931 del 03/12/2012
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 1101 del 03/12/2012 – Prot. n. 88945
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 03/12/2012
NOTE	Normativa di riferimento: Art. 1, comma 12, della Legge 04.11.2005, n. 230
NOTE  STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	



#### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo
N. 88931	Del 03	12.5012
UOR	CC	RPA

Decreto nº 4651

Palermo, 03. 12. 2012

#### IL RETTORE

VISTO la Legge disposizio

la Legge 04.11.2005 n. 230, pubblicata su GURI n. 258 del 05.112005, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" e in particolare l'art. 1 che al comma 12 così recita: "Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. [...]";

**VISTA** 

la delibera del Senato Accademico del 18.09.2012 nº 7;

VISTO

l'art. 11, comma 2, dello "Statuto di Ateneo" che dispone che i regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e devono essere pubblicati mediante affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo;

VISTO

l'art. 2, comma 1, del "Regolamento Generale di Ateneo" che prevede la pubblicazione degli atti regolamentari sul sito web dell'Ateneo.

#### **DECRETA**

È emanato il seguente:

#### REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 230/2005

#### Art. 1 Finalità

1 Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione temporanea di posti di Professore Straordinario, da ricoprire mediante conferimento di incarichi a tempo determinato e la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca



finanziati sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, come previsto dall'art. 1,comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

#### Art. 2 Natura del rapporto

- 1 L'Università di Palermo, per realizzare specifici programmi di ricerca, può stipulare delle convenzioni con imprese, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, di posti di professore straordinario, da coprire, a seguito di procedure di valutazione comparativa, mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili, sino a sei, sulla base di una nuova convenzione.
- 2 Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di professore straordinario saranno interamente a carico dell' Ente finanziatore.
- 3 Le convenzioni con l'ente finanziatore devono definire:
  - a) il programma di ricerca;
  - b) la durata:
  - c) le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del posto;
  - d) le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e le eventuali garanzie fideiussorie;
  - e) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma di ricerca.

# Art. 3 Adempimenti per la richiesta del posto

- 1 Le procedure di reclutamento dei professori straordinari sono proposte dai Dipartimenti i quali, interessati all'istituzione temporanea del posto di professore straordinario per realizzare specifici programmi di ricerca, devono con apposita delibera:
  - a) acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, il quale dovrà produrre una proposta di convenzione sottoscritta dal proponente;
  - b) approvare il programma di ricerca;
  - c) individuare il settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca;
  - d) attestare l'interesse, sulla base dell'offerta didattica, per l'istituzione temporanea del posto di professore straordinario.
- 2 La delibera del Dipartimento corredata del progetto di ricerca e della proposta di convenzione sarà sottoposta al Senato Accademico, che dovrà attestare l'interesse per l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato.
- 3 La delibera della suddetta struttura e quella del Senato Accademico saranno sottoposte a all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento, sulla base della proposta di convenzione, della regolarità dell'impegno finanziario assunto dal soggetto finanziatore, anche con eventuali garanzie fideiussorie.
- 4 Nell'ipotesi di approvazione, il Consiglio di Amministrazione autorizzerà il Rettore alla firma della convenzione.

#### Art. 4 Destinatari

1 Possono partecipare alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza:



- coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia di professori ordinari per il settore concorsuale per cui è stata richiesta l'istituzione del posto;
- soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e documentata e continuativa qualificazione professionale attinente al programma di ricerca, oggetto della convenzione, che rispetti gli indicatori di attività scientifica e di ricerca stabiliti con D.M. 7 giugno 2012 n.76, e successive modificazioni.
- Con specifico riferimento alle chiamate relative alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è richiesto il parere dell'A.O.U.P., anche ai fini della prevista indennità per l'attività assistenziale.
- 2 Non possono partecipare alla valutazione comparativa i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima fascia.
- 3 I requisiti di partecipazione indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
- 4 L'eventuale esclusione dalla selezione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato.

#### Art. 5 Bando di selezione

- 1 La copertura dei posti dei Professori straordinari a tempo determinato avviene a seguito di procedure di valutazione comparativa indette con appositi bandi per i settori concorsuali individuati dai Dipartimenti.
- 2 Al tal fine il Rettore emana, con Decreto Rettorale, il bando di valutazione comparativa, di cui sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sulla GURI, sul sito dell'Ateneo, della struttura proponente e della CRUI.
- 3 Nel bando saranno specificati i seguenti elementi:
  - struttura che ha richiesto l'istituzione del posto e presso il quale si svolgerà l'attività didattica e di ricerca:
  - data della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
  - settore concorsuale;
  - eventuali specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario sarà chiamato a svolgere;
  - regime di impegno a tempo pieno o definito e relativo trattamento economico;
  - modalità di presentazione delle domande di partecipazione:
  - · titoli scientifici:
  - numero massimo di pubblicazioni presentabili;
  - eventuali titoli di studio e specializzazioni richiesti;
  - casi di esclusione dalla valutazione comparativa.
- 4 Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla valutazione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

# Art. 6 Commissione per la valutazione comparativa

1 Per ciascuna procedura selettiva di cui al presente regolamento è nominata con decreto del Rettore, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, appartenenti al settore concorsuale indicato nel bando e, riferiti al settore concorsuale di appartenenza



- 2 Il Dipartimento dovrà proporre il nominativo del componente interno, professore ordinario, e una lista di otto professori ordinari esterni, appartenenti ad Atenei diversi, tra i quali quattro vengono scelti per sorteggio. Non possono far parte della stessa commissione più professori appartenenti allo stesso Ateneo.
- 3 Il componente designato e i componenti della lista proposta dalla struttura devono essere scelti in base al possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento.
- 4 Il Magnifico Rettore, preliminarmente, verifica il requisito di cui sopra avvalendosi, anche, del parere di esperti.
- 5 Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di <u>trenta giorni</u> decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all'Albo di Ateneo.
- 6 Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione il termine decorre dalla sua insorgenza.
- 7 Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
- 8 La Commissione deve concludere i lavori entro <u>tre mesi</u> dalla data del decreto rettorale di nomina. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

# Art. 7 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

- 1 La commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla <u>valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate,</u> accertando la piena maturità scientifica dei candidati, attestata sia dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate sia dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Saranno considerati come ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.
- 2 La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione <u>delle pubblicazioni scientifiche</u> presentate dai candidati <u>a pena di esclusione in formato elettronico</u> e nel limite massimo sotto riportato, attenendosi ai **seguenti criteri**:
- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76:
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.



#### e ai seguenti parametri:

- a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale (con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di di indizione della procedura di reclutamento del professore straordinario). A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
- b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

Il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, dall'allegato C del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76;

La Commissione nella valutazione dei titoli dei candidati si atterra ai seguenti parametri:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76;
- b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti:
- possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione con atto motivato (con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76), che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Per i settori concorsuali di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui alla sopra citata lettera *a*), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato.

Per i settori concorsuali di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui alla sopra citata lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, sulla base dei giudizi individuali e collegiali espressi, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, designa il nominativo del soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico di cui al presente regolamento



# Art. 8 Conferimento dell'incarico e trattamento economico e giuridico

Il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è disposto con decreto Rettorale.

L'incarico ha una durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile sulla base di una nuova convenzione. L'incarico non potrà comunque superare il limite di sei anni totali.

Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari, classe iniziale corrispondente a regime di impegno a tempo pieno indicato dal bando con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle Commissioni di cui al comma 5, lettera *a*), numero 3), Legge 4 novembre 2005, n. 230, né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche accademiche.

Al professore straordinario a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato conferito ai sensi dell'art 1, c. 12 della Legge n. 230/2005, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

## Art. 9 Valutazione delle attività svolte

Al termine dell'incarico la Struttura presso la quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico, procede alla valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal docente.

L'esito della valutazione è trasmesso al soggetto finanziatore e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

## Art. 10 Risoluzione anticipata dall'incarico

La cessazione dall'incarico può avvenire, anche prima della scadenza prevista, per volontarie dimissioni o per incompatibilità sopraggiunta.

Le dimissioni volontarie non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

#### Art. 11 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.

#### Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

Il Rettore Prof. Roberto Lagalla